

## DELIBERA N. 59 /11/CSP

### ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ROLSAT S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE CASSIOPEA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

#### L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto n. 144/10/DICAM/PROC. 2218/ZD dell'11 ottobre 2010 e notificato in data 19 ottobre 2010, con il quale è stata contestata alla società Rolsat S.r.l. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare Cassiopea la violazione dell'articolo 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso, in data 12 luglio 2010, un programma di televendita relativo a beni e servizi di cartomanzia, in fascia oraria non consentita, nel corso del quale compaiono in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che la conduttrice induce i telespettatori ad utilizzare; in particolare, il giorno 12 luglio u.s., dalle ore 9.49 alle ore 10.18, è andato in onda un programma di televendita, presentato da Francesca, relativo a beni e servizi di cartomanzia, nel corso del quale compaiono in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899633313, 899091890, 899766698 e 899633393 che la conduttrice invita a chiamare; sullo schermo, tra l'altro, compare la scritta "*chiama ora 075501301*"; nel corso della televendita la conduttrice riceve telefonate dai telespettatori e dispensa previsioni, ad esempio su rapporti sentimentali;

RILEVATO che la società Rolsat S.r.l. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare Cassiopea non ha trasmesso nel termine assegnato alcuna memoria difensiva né ha chiesto di essere ascoltata in merito a quanto contestatoLe;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso, il giorno 12 luglio 2010, programmi di televendita relativi a beni e a servizi di cartomanzia con la sovrimpressione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in fascia oraria non consentita che la conduttrice induce ad utilizzare;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi, ai sensi dell'art. 5 ter commi 1 e 3 della citata delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare Cassiopea, riferito alla programmazione televisiva diffusa il giorno 12 luglio 2010 sopra riportata, integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art.5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società Rolsat S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in quanto il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art.5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/017CSP e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Rolsat S.r.l., esercente l'emittente televisiva Cassiopea, con sede in Pescara alla via Tiburtina Valeria 75, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 59/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 59/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 marzo 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola

